

Comune di

SAN PIETRO DI FELETTO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



P.A.T. VARIANTE N. 2

Oggetto: MODIFICA NORMATIVA AL PAT

Data redazione: GIUGNO 2022



- INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA DEL P.A.T.
- ASSEVERAZIONE SISMICA

Sindaco

MARIA ASSUNTA RIZZO

Responsabile Servizio Tecnico

LIVIO TONON

Progettisti

ROBERTO ROSSETTO

STEFANO MARIA DOARDO

Collaborazione

ANDREA ZORZ

Redattore della relazione

MAURIZIO OLIVOTTO

Terre s.r.l.

Venezia | Torre Eva | 30174, Via Bruno Maderna, 7

+39 041 2682230 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com

1. INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA DEL PAT

1.1. Premessa

La presente relazione è finalizzata alla definizione di norme specifiche che consentano la possibilità di edificare, in aree classificate come “non idonee”, strutture non abitative e/o residenziali tali da non incrementare il carico urbanistico e, di conseguenza, il rischio geologico o sismico delle aree interessate.

Le strutture di cui viene proposto lo svincolo sono quelle definite come classe d’uso di categoria 1 dal Decreto del 17 gennaio 2018 “*Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni*” e corrispondenti a: *Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli* nelle quali possono essere ricompresi annessi rustici, depositi attrezzi e garage, ecc..

1.2. Valutazione geologica della variante

Come noto, nelle aree definite come “Non Idonee” nella corrente classificazione delle diverse possibilità edificatorie nel territorio comunale, non è possibile realizzare trasformazioni che ne aumentino il carico urbanistico a causa delle limitazioni ricollegabili a situazioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche ritenute eccessivamente gravose per eventuali nuove aree urbanizzabili.

È ammessa eccezione a tali regole in quei casi che, appunto, non incrementano il carico urbanistico così come ben chiarito nel “Prontuario per la redazione della documentazione geologica del quadro conoscitivo e degli aspetti geologici del progetto dei PAT/PATI” allegato alla LR 11/2004 e realizzato dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa nel 2018.

Questo documento specifica che *“Va, inoltre, valutata l’opportunità di consentire la realizzazione di opere che non incrementano il carico urbanistico, quali: annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage. In aree montane va valutata la possibilità di inserimento di rifugi e malghe. Il tutto a seguito di specifiche verifiche geologico-tecniche estese ad un adeguato intorno geomorfologico.”*

In pratica è ammessa l’edificazione di strutture di Classe d’uso 1 in aree definite come “Non Idonee” con la contestuale presentazione in sede progettuale di una relazione geologica che definisca in modo preciso gli elementi che hanno portato alla non edificabilità dell’area e che dimostri come la nuova edificazione non incrementi le condizioni di rischio nel sito oggetto di intervento e nelle aree contermini.

1.3. Proposta di variante normativa

Si propone quindi di modificare il testo delle NTA vigenti con le seguenti modifiche.

Testo vigente	<u>Testo proposto in modifica</u>
<p>CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI</p> <p>4. A questa classe appartiene la fascia più acclive dell'area collinare che corrisponde alle scarpate di degradazione, più o meno influenzate dalla tettonica, le valli più incise, i solchi di erosione, le aree in frana attiva. Tali scarpate giacciono in corrispondenza dell'affioramento delle testate degli strati conglomeratici. Questi elementi morfologici sono più propensi al dissesto per cause geologico-strutturali e maggiormente esposte all'incremento locale della risposta sismica per cui si rimanda anche al contenuto e alle valutazioni di incremento sismico contenute nella Valutazione di Compatibilità Sismica, per quanto riguarda la componente mortotettonica e per quanto concerne gli aspetti legati alle caratteristiche meccaniche del terreno. Si tratta di aree con penalizzazioni tali per cui è esclusa la nuova edificazione; anche l'utilizzo dell'edificato esistente e/o la sua integrazione presentano condizioni di criticità.</p> <p>Prescrizioni</p> <p>5. Gli interventi sull'edificato esistente devono essere finalizzati esclusivamente al restauro e al consolidamento delle strutture edilizie compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate, mentre sono possibili gli interventi di difesa e consolidamento dei versanti e di rimboschimento. La fascia dei terreni non idonei che rappresenta le superfici più acclivi dovrà essere verificata puntualmente in caso di utilizzo edificatorio del territorio adiacente. In queste condizioni è necessario, prima di procedere a interventi di sistemazione agraria, procedere a precise indagini che verifichino le caratteristiche geotecniche e idrogeologiche puntuali dei terreni, in modo da apportare le opportune mitigazioni</p>	<p>CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI</p> <p>4. A questa classe appartiene la fascia più acclive dell'area collinare che corrisponde alle scarpate di degradazione, più o meno influenzate dalla tettonica, le valli più incise, i solchi di erosione, le aree in frana attiva. Tali scarpate giacciono in corrispondenza dell'affioramento delle testate degli strati conglomeratici. Questi elementi morfologici sono più propensi al dissesto per cause geologico-strutturali e maggiormente esposte all'incremento locale della risposta sismica per cui si rimanda anche al contenuto e alle valutazioni di incremento sismico contenute nella Valutazione di Compatibilità Sismica, per quanto riguarda la componente mortotettonica e per quanto concerne gli aspetti legati alle caratteristiche meccaniche del terreno. Si tratta di aree con penalizzazioni tali per cui è esclusa la nuova edificazione, <u>con l'eccezione dei casi previsti al successivo punto 5 bis</u>; anche l'utilizzo dell'edificato esistente e/o la sua integrazione presentano condizioni di criticità.</p> <p>Prescrizioni</p> <p>5. Gli interventi sull'edificato esistente devono essere finalizzati esclusivamente al restauro e al consolidamento delle strutture edilizie compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate, mentre sono possibili gli interventi di difesa e consolidamento dei versanti e di rimboschimento. La fascia dei terreni non idonei che rappresenta le superfici più acclivi dovrà essere verificata puntualmente in caso di utilizzo edificatorio del territorio adiacente. In queste condizioni è necessario, prima di procedere a interventi di sistemazione agraria, procedere a precise indagini che verifichino le caratteristiche geotecniche e idrogeologiche puntuali dei terreni,</p>

(per esempio opere di drenaggio e contenimento) finalizzate al consolidamento e alla stabilizzazione dell'area. È ammessa la realizzazione di reti infrastrutturali solo nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeologiche e idrauliche dei siti, con l'esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l'adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico.

in modo da apportare le opportune mitigazioni (per esempio opere di drenaggio e contenimento) finalizzate al consolidamento e alla stabilizzazione dell'area. È ammessa la realizzazione di reti infrastrutturali solo nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeologiche e idrauliche dei siti, con l'esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l'adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico.

5 bis. In queste aree è consentita la realizzazione di strutture classificate dalle NTC come Classe 1 e caratterizzate dalla presenza solo occasionale di persone come ad es. annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage, ecc. Tali costruzioni potranno comunque essere concesse solo nel caso in cui la obbligatoria relazione geologica di accompagnamento verifichi la compatibilità della struttura con il sito, il non incremento del rischio geologico anche nelle aree contermini e la sua ininfluenza dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico nonché l'ammissibilità dell'intervento con riferimento alle ulteriori limitazioni all'edificabilità imposte dalla disciplina dei Vincoli, Invarianti e Fragilità.

OGGETTO: VARIANTE N. 2 – Variante normativa al PAT

ASSEVERAZIONE SISMICA

Il sottoscritto Geol. Maurizio Olivotto, in qualità di tecnico consulente della Variante N. 2 al PAT del Comune di San Pietro di Feletto, denominata Variante normativa al PAT N. 2:

- viste le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1572 del 3 settembre 2013 in materia di *“Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)”*;

- considerato che il Comune di San Pietro di Feletto è dotato di studi di microzonazione sismica di I° e II° livello.

- considerato che la citata D.G.R.V. n. 1572 del 3 settembre 2013 dispone che,

per le varianti agli strumenti urbanistici “...che non comportino la modifica delle destinazioni urbanistiche, o che non prevedano ambiti di nuova urbanizzazione, o che comunque non alterino la protezione sismica prevista, siano accompagnate dalla dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, che in relazione ai contenuti della variante e in base alle norme e alle disposizioni statali e regionali vigenti, non si rende necessaria la valutazione sismica”;

- considerato che la DGRV 899/2019 dispone, a conferma della DGRV 1572/2013, che:

“Il documento di “asseverazione”, redatto da tecnico abilitato, delle non necessità della valutazione sismica, già previsto dalla D.G.R. 1572/2013, può essere proposto per gli strumenti urbanistici o loro varianti che non comportano un aumento del carico urbanistico/insediativo, quali:

- Varianti di modifica alla normativa;

- Varianti di riduzione di previsioni di edificabilità e trasformabilità (ambiti, densità, altezze, ecc);

- Varianti verdi di cui all'art. 7 L.R. n. 4/2015;

- Varianti di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 sul consumo di suolo;

- Varianti disciplinate dall'art. 50 commi da 4 a 8 e 16, della L.R. n. 61/1985, limitatamente alle fattispecie che non incrementino le quantità (volumi, superfici coperte, altezze, superfici utili, ecc.) degli interventi edilizi previsti, non modifichino le destinazioni degli edifici e delle aree, nonché la capacità insediativa del piano.

La non necessità di valutazione sismica può essere asseverata per ulteriori fattispecie non comportanti aumenti dei carichi urbanistico/insediativi, previsti dalla disciplina urbanistica

vigente, previa valutazione specifica dei contenuti da parte delle Strutture regionali competenti.”

- considerato che la Variante in oggetto prevede la possibilità di realizzare strutture caratterizzate dalla presenza solo occasionale di persone come: annessi rustici, depositi di attrezzi, legnaie, garage, ecc. e con le quali non viene aumentato il carico urbanistico/insediativo e di conseguenza il rischio sismico.

- Considerato che in ogni caso, viene richiesta una puntuale relazione redatta da tecnico abilitato e prodotta in sede progettuale, che verifichi la compatibilità della struttura con il sito, il non incremento del rischio geologico/sismico anche nelle aree contermini e la sua ininfluenza dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico.

ASSEVERA

che le modifiche proposte non prevedono ambiti di nuova urbanizzazione e non comportano trasformazioni territoriali che possano alterare il rischio geologico, geomorfologico e sismico, pertanto non risulta necessaria la valutazione di compatibilità sismica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1572 del 3 settembre 2013.

Santa Giustina, 30 maggio 2022

Geol. Maurizio Olivotto

